



**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
204/2024/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL
DISPACCIAMENTO: MODIFICHE AL TIDE E SERVIZIO DI
RIDUZIONE DEI PRELIEVI**

Mercato di incidenza: energia elettrica

28 maggio 2024

Premessa

L'Autorità, con la deliberazione 345/2023/R/eel, ha approvato il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE) che ha innovato il quadro regolatorio del servizio di dispacciamento con effetti dall'1 gennaio 2025. In sede di implementazione del TIDE sono emerse alcune esigenze di modifica relativamente alla gestione di prodotti con multiple Market Time Units, all'approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali e al raccordo con la disciplina degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema. Inoltre, fermo restando che il TIDE avrà effetto dall'1 gennaio 2025 nelle sue parti essenziali, si rende necessario definire un cronoprogramma per l'entrata in operatività di alcune sue parti complementari. Si rende altresì necessario ridefinire il ruolo del TIDE Stakeholder Group come piattaforma privilegiata per l'interlocuzione con gli operatori in merito all'erogazione del servizio di dispacciamento.

Infine, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 69/2023, Terna, sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità, può implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 5 agosto 2022. Al riguardo, si rende necessario indicare i criteri e le modalità che competono all'Autorità.

*Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità con riferimento agli aspetti sopracitati. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e le proprie proposte **entro l'1 luglio 2024**.*

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.arera.it.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e punto 3 in merito alla condivisione con soggetti terzi e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Direzione Mercati Energia
Unità Mercati all'Ingresso e Dispacciamento Elettrico
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02-65565290
e-mail: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. Il dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour, 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1	<i>L'organizzazione del documento</i>	5
2	<i>Modifiche al TIDE</i>	5
2.a	Market time unit	5
2.b	Approvvigionamento della Frequency Containment Reserve (FCR)	6
2.c	Approvvigionamento della riserva ultra-rapida di frequenza	10
2.d	Approvvigionamento del servizio di modulazione straordinaria	10
2.e	Raccordo con la disciplina degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema	11
3	<i>L'implementazione del TIDE</i>	13
3.a	Le attività a cura di GME e Terna	13
3.b	Gli orientamenti dell'Autorità in merito all'implementazione del TIDE	14
3.c	Il ruolo del TIDE Stakeholder Group	20
4	<i>Meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale</i>	20

1 L'organizzazione del documento

- 1.1 Il presente documento per la consultazione illustra:
- a) al capitolo 2, le modifiche al Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE), approvato dall'Autorità a luglio 2023 con la deliberazione 345/2023/R/eel, relative alle *Market Time Unit* (MTU) sui mercati dell'energia, all'approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali e al raccordo con la disciplina degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema;
 - b) al capitolo 3, le modalità di progressiva implementazione, nel corso del 2025, di alcune parti del TIDE relative all'approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali, alla separazione fra BSP e BRP e alla classificazione delle unità, e il ruolo del *TIDE Stakeholder Group*;
 - c) al capitolo 4, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 69/2023, in materia di meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale.
- 1.2 Per ciascun aspetto è riassunto il relativo quadro regolatorio e sono presentati gli orientamenti dell'Autorità.

2 Modifiche al TIDE

2.a Market time unit

- 2.1 Il TIDE è stato redatto assumendo una *Market Time Unit* (MTU)¹ di durata pari a 15 minuti, coincidente con la durata dell'*Imbalance Settlement Period* (ISP) che, a partire dall'1 gennaio 2025, sarà pari a 15 minuti in coerenza con il combinato disposto delle disposizioni del Regolamento EB GL² e della deroga rilasciata dall'Autorità fino al 31 dicembre 2024 con la deliberazione 474/2020/R/eel.³
- 2.2 Nella consultazione avviata il 19 aprile 2024 in merito all'implementazione del pacchetto TIDE, GME ha chiarito come sui mercati del giorno prima e infragiornaliero sarà adottato a livello europeo un approccio multi-MTU, basato su transazioni riferite all'ora, alla mezzora e al quarto d'ora. In sostanza si potranno negoziare indifferentemente prodotti a 60, 30 e 15 minuti.
- 2.3 In generale, un prodotto a 60 minuti è equivalente a 4 prodotti a 15 minuti aventi il medesimo profilo. In altri termini, con una offerta relativa a un prodotto a 60 minuti l'operatore di mercato si impegna ad acquistare un profilo di prelievo uniforme

¹ La MTU è l'unità di tempo cui si riferiscono le transazioni sui mercati.

² Regolamento della Commissione 2017/2195

³ Ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2195 il passaggio ad un ISP a 15 minuti sarebbe dovuto avvenire entro il 18 dicembre 2020, salvo deroghe concesse dall'autorità di regolazione nazionale su richiesta del TSO, fino al massimo al 31 dicembre 2024.

durante l'ora, ossia lo stesso ammontare di energia in ciascun quarto d'ora. Un operatore che volesse, invece, acquistare profili diversi in ciascun quarto d'ora dovrebbe utilizzare i prodotti con durata inferiore. Analogo ragionamento vale per i prodotti a 30 minuti, equivalenti a 2 prodotti a 15 minuti.

- 2.4 L'Autorità ritiene che, anche con un approccio multi-MTU, le nomine di cui alla Sezione 1-17 del TIDE debbano essere sempre riferite alla MTU di durata inferiore, ossia alla MTU pari a 15 minuti.

Q.1 *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla gestione delle nomine relative ai prodotti a 60, 30 e 15 minuti? Se no, perché?*

2.b Approvvigionamento della Frequency Containment Reserve (FCR)

2.b.1 Gli attuali obblighi di fornitura e l'evoluzione prevista dal TIDE

- 2.5 Ai sensi del Regolamento SO GL⁴, la *Frequency Containment Reserve (FCR)*⁵ deve essere erogata da ciascun prestatore di servizi prevedendo la completa attivazione della banda messa a disposizione da parte di ciascuna risorsa per una deviazione pari o superiore a 200 mHz. Questo comportamento è classificato come risposta di tipo *Frequency Sensitive Mode (FSM)* e prevede uno statismo compreso fra 2% (equivalente ad attivare una banda del 20% della potenza nominale dell'impianto a 200 mHz) e 12% (equivalente ad attivare una banda del 3,33% della potenza nominale dell'impianto a 200 mHz).
- 2.6 Ai sensi del Regolamento RfG⁶, tutti gli impianti di produzione, indipendentemente dall'essere o meno coinvolti nella fornitura della FCR, devono essere altresì in grado di garantire una risposta in frequenza di tipo LFSM-O (*Limited Frequency Sensitive Mode – Overfrequency*) con soglia di attivazione compresa fra 50,2 e 50,5 Hz, mentre agli impianti di produzione tipo C e D⁷ è richiesta anche una risposta in frequenza di tipo LFSM-U (*Limited Frequency Sensitive Mode – Underfrequency*) con soglia di attivazione compresa fra 49,8 e 49,5 Hz.
- 2.7 In Italia la FCR⁸ è da sempre erogata con prestazioni più stringenti.

⁴ Regolamento della Commissione 2017/1485.

⁵ Il TIDE fa riferimento alla nomenclatura utilizzata nel quadro regolatorio europeo. La FCR coincide, di fatto, con la riserva primaria di frequenza.

⁶ Regolamento della Commissione 2016/631.

⁷ Sono classificati nel tipo C gli impianti di produzione di taglia compresa fra 6 e 10 MW connessi ad un livello di tensione inferiore a 110 kV. Sono classificati nel tipo D gli impianti di produzione di taglia superiore a 10 MW connessi ad un livello di tensione inferiore a 110 kV, nonché tutti gli impianti di produzione connessi ad un livello di tensione pari o superiore ai 110 kV.

⁸ Si riportano i requisiti previsti per la riserva primaria, dato che FCR e riserva primaria sono lo stesso servizio.

- 2.8 In particolare, la fornitura del servizio è obbligatoria per tutte le unità di produzione di taglia pari o superiore a 10 MW (inclusi i sistemi di accumulo) ad eccezione delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e delle unità prive per loro natura di capacità regolante. Per la risposta FSM ai sensi del Capitolo 4 del Codice di Rete⁹ e dell'Allegato A15 al Codice di Rete, a tutte le risorse connesse sul Continente è richiesta una banda minima dell'1,5% della potenza nominale dell'impianto¹⁰ con uno statismo del 4% per gli impianti idroelettrici (equivalente a una piena attivazione della banda entro 30 mHz) e del 5% per gli impianti termoelettrici (equivalente a una piena attivazione della banda entro i 37,5 mHz). Tale banda è esclusa dalle transazioni sul mercato elettrico, ossia la capacità di immissione delle unità di produzione rilevante ai fini del diritto e dell'impegno a immettere e prelevare e ai fini del mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento è ridotta del valore relativo a tale banda; analogamente, il minimo tecnico dell'unità di produzione è incrementato per tenere conto di tale banda.
- 2.9 Gli impianti devono poi continuare a fornire regolazione anche al di fuori della banda minima di regolazione, fino al raggiungimento della potenza massima (per prestazioni a salire) o minima (per prestazioni a scendere)¹¹. In aggiunta, in condizioni di emergenza deve essere garantita una risposta secondo prestazioni analoghe a quelle FSM.
- 2.10 La Sezione 1-15.2 del TIDE ha previsto a regime il superamento degli obblighi di fornitura della FCR e l'approvvigionamento di tale servizio tramite procedure di mercato a termine o a pronti con remunerazione della banda messa a disposizione da ciascuna risorsa (inclusi sistemi di accumulo e unità di consumo, qualora abilitate alla fornitura del servizio) indipendentemente dall'effettiva attivazione della stessa¹². La banda asservita alla FCR a salire verrebbe dedotta dalla capacità di immissione ai fini del diritto e dell'impegno a immettere e a prelevare, mentre la banda asservita alla FCR a scendere verrebbe dedotta dalla capacità in prelievo ai fini del diritto e dell'impegno a immettere e a prelevare¹³. In altri termini la remunerazione della banda di FCR coprirebbe il costo opportunità legato alla predetta riduzione, ossia all'impossibilità di utilizzare la banda asservita alla FCR nell'ambito dei mercati dell'energia e del mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento.

⁹ Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, predisposto da Terna ai sensi del DPCM 11 maggio 2004.

¹⁰ Il requisito si applica anche alle risorse connesse in Sicilia nelle ore in cui la medesima è connessa con il Continente. Per la Sardegna e la Sicilia in contesto isolato dal Continente, il requisito minimo di banda è pari al 10% della potenza nominale dell'impianto.

¹¹ In particolare la variazione di potenza richiesta deve essere resa disponibile entro 30 secondi; entro 15 secondi deve essere erogato almeno metà del contributo richiesto.

¹² In presenza di dispositivi per l'energia erogata, l'energia sottesa alle attivazioni di FCR è utilizzata in fase di *settlement* per determinare la modulazione da considerare ai fini delle compensazioni dei BRP.

¹³ Per i dettagli si rinvia alla Sezione 1-9.6.1 del TIDE e al box di chiarimento presente nella relazione tecnica.

2.b.2 Le modifiche ipotizzate dall'Autorità

- 2.11 Il TIDE non ha previsto alcun obbligo di offerta con riferimento alla fornitura di FCR. La scelta se partecipare o meno alle procedure di selezione a termine e a pronti è lasciata ai BSP. Potrebbe quindi accadere che le procedure di selezione a termine e a pronti non siano in grado di coprire l'intero fabbisogno richiesto: per gestire queste situazioni è opportuno introdurre una forma di approvvigionamento di *back-up*.
- 2.12 A tal proposito l'Autorità intende consentire a Terna:
- a) di mantenere un obbligo minimo di fornitura per determinate unità di produzione e consumo con approvvigionamento a mercato della quota parte del fabbisogno eccedente rispetto a tale obbligo minimo;
 - b) di poter ridispacciare le unità nell'ambito della fase *ex-ante* dell'*Integrated Scheduling Process* (MSD), al fine di creare margini da riservare per coprire l'eventuale fabbisogno di FCR non soddisfatto dalle procedure di mercato a termine e a pronti.
- 2.13 Per quanto attiene la lettera a), la banda minima dovrebbe essere applicata a tutte le Unità Abilitate Singolarmente (UAS), Unità Virtuali Abilitate Nodali (UVAN) e Unità Virtuali Abilitate Zonali (UVAZ) abilitate alla fornitura di FCR, siano esse di immissione o di prelievo (in coerenza con il principio di neutralità tecnologica).
- 2.14 Per le UAS la banda minima obbligatoria dovrebbe essere proporzionale alla capacità di immissione per ciascuna unità di produzione e alla capacità di prelievo per le unità di consumo¹⁴, mentre per le UVAN e le UVAZ si dovrebbe fare riferimento alla capacità modulante per le quali ciascuna unità è stata abilitata ai sensi della Sezione 1-8.5.1 del TIDE.
- 2.15 Le UAS, UVAN e UVAZ potrebbero comunque partecipare alle procedure di selezione a termine e a pronti, mettendo a disposizione una banda aggiuntiva rispetto a quella minima obbligatoria. La capacità di immissione e di prelievo di queste unità ai fini del diritto e dell'impegno a immettere e a prelevare verrebbe calcolata nettando l'intera banda asservita alla FCR, come somma della banda minima obbligatoria e dell'eventuale ulteriore banda selezionata sulle procedure di mercato. A tal proposito, nel caso di UVAN e di UVAZ, ciascun *Balancing Service Provider* (BSP) dovrebbe ripartire la banda complessiva rispettivamente fra le relative UVN che compongono l'UVAN e le UVZ a cui afferiscono le unità di produzione o di consumo incluse nell'UVAZ.
- 2.16 La scelta finale su mantenere o meno l'obbligo di fornitura e sulla dimensione della banda minima (identica percentuale per unità di produzione e unità di consumo)

¹⁴ Si fa riferimento alle capacità di immissione e di prelievo delle singole unità di produzione e di consumo di cui alla Sezione 1-2.9 del TIDE.

spetta a Terna: la scelta deve essere tale da non pregiudicare la liquidità e la concorrenza nelle procedure di approvvigionamento a mercato.

- 2.17 Per quanto riguarda la lettera b), Terna potrebbe ridispacciare le UAS e le UVAN nella fase ex-ante dell'*Integrated Scheduling Process* (MSD)¹⁵, al fine di riservare su dette unità bande per l'erogazione della FCR ulteriori rispetto a quelle minime obbligatorie e/o selezionate tramite le procedure di mercato. Tali bande aggiuntive non sarebbero remunerate esplicitamente, ma solo indirettamente tramite i margini relativi all'accettazione delle offerte sul MSD¹⁶ (come avviene nel caso di accettazione delle offerte sul MSD per costituire adeguati margini di RR e FRR). Le bande riservate porterebbero poi alla riduzione delle capacità di immissione e di prelievo delle UAS e delle UVAN rilevanti ai fini della partecipazione alle fasi successive del mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento.
- 2.18 La somma delle bande aggiuntive riservate in esito al ridispacciamento e delle bande selezionate con le procedure di mercato a termine e a pronti non può mai eccedere il fabbisogno di FCR inizialmente sottoposto per l'approvvigionamento a mercato. In altri termini, il ridispacciamento può servire per completare l'approvvigionamento della FCR richiesta da Terna in caso di mancato soddisfacimento del fabbisogno tramite le procedure di selezione a termine e a pronti, ma non può sostituirsi a tali procedure.

2.b.3 L'erogazione della FCR nel nuovo contesto

- 2.19 Le modalità di erogazione della FCR sono definite da Terna nel Codice di Rete. Idealmente i requisiti tecnici dovrebbero essere indipendenti dalla tecnologia, ossia per tutte le unità dovrebbe essere previsto il medesimo statismo (quindi con tempi di attivazione della banda dipendenti dall'ampiezza della banda stessa rispetto alla capacità dell'impianto) oppure il medesimo tempo di attivazione della banda (quindi con statismi diversi a seconda dell'ampiezza della banda stessa rispetto alla capacità dell'impianto). Nella pratica, tuttavia, potrebbero essere accettati diversi valori a seconda della tecnologia, qualora ciò fosse necessario per assicurare l'esercizio in sicurezza del sistema elettrico. Statismo e tempo di attivazione della banda incidono, infatti, sull'energia erogata ai fini della FCR, ma non sulla remunerazione della banda che, laddove esplicita, è esclusivamente basata sull'ampiezza della banda stessa in MW. In ogni caso eventuali scelte in tal senso devono comunque essere adeguatamente motivate da Terna, nonché consultate con gli operatori.
- 2.20 In continuità con la prassi attuale, Terna può altresì prevedere che le UAS, le UVAN e le UVAZ continuino ad erogare FCR anche oltre la banda complessivamente

¹⁵ Si fa riferimento alle sole UAS e UVAN in quanto unità nodali e, come tali, ammesse alla partecipazione a MSD.

¹⁶ Rimane comunque impregiudicata la compensazione per i BRP con correzione dello sbilanciamento nel caso in cui sia presente un dispositivo per la rilevazione dell'energia erogata ai fini FCR.

asservita per tale servizio: l'energia complessivamente erogata, qualora misurata, contribuisce alla modulazione ai fini del *settlement* con correzione dello sbilanciamento di competenza del BRP e relativa compensazione.

- 2.21 Le unità di produzione classificate come nuove ai sensi del Regolamento RfG, indipendentemente dalla banda asservita alla FCR, devono comunque garantire la regolazione primaria in modalità LFSM-O (solo tipo C e tipo D) e LFSM-U (tutte le unità) con soglia di attivazione per riserva a scendere non inferiore a 50,2 Hz e per riserva a salire non superiore a 49,8 Hz. Anche tale regolazione, laddove misurata, contribuisce alla modulazione ai fini del *settlement* con correzione dello sbilanciamento di competenza del BRP e relativa compensazione.

Q.2 *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di approvvigionamento della FCR? Se no, perché?*

2.c Approvvigionamento della riserva ultra-rapida di frequenza

- 2.22 Il TIDE ha previsto per la riserva ultra-rapida di frequenza un approvvigionamento a regime tramite procedure di mercato a termine e a pronti concettualmente analoghe a quelle previste per la FCR.
- 2.23 Anche per la riserva ultra-rapida di frequenza il TIDE non ha, tuttavia, previsto alcuna modalità di approvvigionamento di *back-up* in caso in cui il fabbisogno richiesto non trovi completo soddisfacimento sul mercato.
- 2.24 In analogia a quanto illustrato per la FCR, l'Autorità intende consentire a Terna di riservare margini per la riserva ultra-rapida di frequenza sulle UAS e le UVAN tramite ridispacciamento sul MSD. Tali margini addizionali servono a coprire esclusivamente eventuali fabbisogni non coperti dal mercato e, come per la FCR, non danno luogo ad alcuna remunerazione esplicita della banda¹⁷.
- 2.25 Non si intende, invece, ipotizzare alcun obbligo minimo di fornitura di tale servizio in quanto non necessario.

Q.3 *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di approvvigionamento della riserva ultra-rapida di frequenza? Se no, perché?*

2.d Approvvigionamento del servizio di modulazione straordinaria

- 2.26 Il TIDE ha introdotto il servizio di modulazione straordinaria che è destinato ad assorbire i servizi di interrompibilità, di distacco delle unità di produzione non abilitate e distacco delle unità di produzione rinnovabile con procedura RIGEDI.

¹⁷ Anche in questo caso rimane comunque impregiudicata la compensazione per i BRP in caso di presenza di un dispositivo per la misurazione dell'energia erogata a titolo di riserva ultra-rapida di frequenza.

- 2.27 Le modalità di approvvigionamento di tale servizio possono prevedere, sulla base delle indicazioni di Terna, la selezione tramite procedure di mercato oppure l'asservimento obbligatorio a un dispositivo automatico di modulazione. Nel caso di procedure di mercato, le offerte possono essere presentate direttamente dai titolari di ciascuna unità di produzione o unità di consumo oppure dai relativi BSP.
- 2.28 Indipendentemente dalla modalità di approvvigionamento del servizio, l'energia oggetto di modulazione comporta una correzione dello sbilanciamento di competenza del BRP e una compensazione (positiva, quindi pagata da Terna al BRP, per modulazioni a salire e negativa, quindi pagata dal BRP a Terna, per modulazioni a scendere) a vantaggio dello stesso.
- 2.29 Data la presenza di specifiche compensazioni per i BRP, potrebbe essere opportuno consentire anche a questi soggetti di partecipare alle procedure di selezione di mercato in aggiunta ai titolari delle risorse e ai relativi BSP. Ciò eviterebbe, nel caso di risorse che non prestano altri servizi, di dover individuare uno specifico BSP.

Q.4 *Si condivide la possibilità di concedere anche ai BRP di partecipare alle procedure di mercato per l'approvvigionamento del servizio di modulazione straordinaria? Se no, perché?*

2.e Raccordo con la disciplina degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema

2.e.1 Nomine per gli impianti essenziali

- 2.30 Ai sensi della Sezione 1-9.3 del TIDE, gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema possono essere classificati come UAS, qualora abilitati all'erogazione dei servizi ancillari per il bilanciamento o per il ridispacciamento, o come UnAP in caso contrario.
- 2.31 Ai sensi della Sezione 1-10.2.2. del TIDE, inoltre, ciascun impianto essenziale per la sicurezza del sistema è inserito in un portafoglio zonale fisico a sé stante, sia esso classificato come UAS (per le quali il portafoglio zonale fisico indipendente sarebbe comunque obbligatorio) sia esso classificato come UnAP.
- 2.32 Infine tali impianti partecipano ai mercati nel rispetto dei vincoli di offerte previsti per il regime di appartenenza (Sezione 1-28.2.3 del TIDE).
- 2.33 Il TIDE non disciplina, tuttavia, alcun obbligo di nomina per tali impianti: di conseguenza essi potrebbero essere programmati dai relativi BSP (se UAS) o BRP (se UnAP) indipendentemente dalle offerte accettate con riferimento ai relativi portafogli zonal fisici. Ciò farebbe venire meno la significatività dei vincoli di offerta sul mercato del giorno prima e sul mercato infragiornaliero.
- 2.34 Per mantenere la significatività di tali vincoli, l'Autorità intende prevedere per le UAS e le UnAP relative ad impianti essenziali per la sicurezza del sistema l'obbligo

di presentare una nomina coincidente con la posizione netta del relativo portafoglio zonale fisico. In altri termini per questi impianti continuerebbe a valere l'identità fra gli esiti dei mercati e la relativa nomina.

2.e.2 Identificazione degli impianti essenziali e separazione BSP – BRP

- 2.35 Ai sensi del comma 65bis.4 della deliberazione 111/06, entro il 7 settembre di ciascun anno Terna fornisce all'Autorità gli elementi necessari per le determinazioni relative ai parametri attinenti alle modalità alternative di assolvimento degli obblighi di offerta relativi agli impianti essenziali.
- 2.36 Per fornire tali elementi Terna è tenuta a valutare il livello di concorrenzialità sul mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento con riferimento al perimetro di competenza di ciascun BSP. Terna deve pertanto essere a conoscenza dei perimetri relativi ai BSP attesi per l'anno successivo con congruo anticipo rispetto al 7 settembre, al fine di avere tempo sufficiente per svolgere le proprie analisi.
- 2.37 A tal proposito l'Autorità intende prevedere che:
- a) per l'anno 2025 per tutte le UAS il BRP svolga anche il ruolo di BSP; in questo modo Terna può svolgere l'analisi di essenzialità nel 2024 sulla base degli attuali perimetri degli utenti del dispacciamento che ragionevolmente coincideranno con i perimetri dei BRP;
 - b) per l'anno 2026 per tutte le UAS afferenti ad impianti identificati come essenziali o assoggettati alle modalità alternative di cui all'articolo 65bis della deliberazione 111/06, il BRP svolga anche il ruolo di BSP; ciò si rende necessario in quanto l'identificazione di tali impianti essenziali avverrà nel corso del 2025 e, pertanto, sulla base dei perimetri dei BRP 2025 (che sono coincidenti con i BSP per quanto indicato alla lettera a));
 - c) i produttori degli impianti identificati come essenziali o assoggettati alle modalità alternative di cui all'articolo 65bis per l'anno 2026 indentifichino il BSP rilevante per l'anno 2027 entro il 30 giugno 2026, al fine di consentire a Terna di utilizzare tali informazioni per le analisi di essenzialità da fornire all'Autorità entro il 7 settembre 2026.

- Q.5 *Si condivide l'introduzione per le UAS e le UnAP relative agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema di un vincolo di identità fra nomina e posizione netta del relativo portafoglio zonale fisico? Se no, perché?*
- Q.6 *Si condividono le modalità di separazione dei ruoli fra BSP e BRP previste per il raccordo con i regimi di essenzialità? Se no, perché?*

3 L'implementazione del TIDE

3.a Le attività a cura di GME e Terna

- 3.1 In sede di approvazione del TIDE con la deliberazione 345/023/R/eel, l'Autorità aveva previsto l'avvio del nuovo quadro regolatorio del dispacciamento con decorrenza 1 gennaio 2025, in coerenza con il passaggio all'ISP a 15 minuti previsto per la medesima data dal combinato disposto delle disposizioni del Regolamento EB GL e della deroga rilasciata dall'Autorità. In tale occasione era altresì stato dato mandato a Terna e GME di rivedere, ognuno per quanto di competenza, il Codice di Rete, il Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico (TIDME) e il Regolamento della Piattaforma per Conti Energia (Regolamento PCE), sottomettendo le nuove versioni per approvazione al Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica (MASE) e all'Autorità entro il 31 marzo 2024, previa consultazione pubblica con gli operatori per almeno 8 settimane.
- 3.2 La fase di aggiornamento del Codice di Rete, del TIDME e del Regolamento PCE ha richiesto, tuttavia, più tempo rispetto a quanto inizialmente previsto.
- 3.3 GME ha avviato la consultazione il 19 aprile 2024 con termine al 14 giugno 2024, in modo da tenere conto anche del decreto recante le modalità applicative per il superamento del Prezzo Unico Nazionale lato acquisto (decreto adottato il 18 aprile 2024).
- 3.4 In tale consultazione GME ha confermato la decorrenza delle nuove disposizioni dall'1 gennaio 2025 (giorno di mercato 31 dicembre 2024), con le precisazioni sotto riportate:
- a) l'avvio di prodotti a 15 e 30 minuti e delle offerte a blocchi sul mercato del giorno prima troverà applicazione a partire dalla data in cui tali prodotti saranno resi disponibili sul *Single Day Ahead Coupling* (SDAC) a livello europeo; fino a tale data sul mercato del giorno prima saranno negoziati solamente prodotti semplici a 60 minuti¹⁸;

¹⁸ A seguito del superamento del Prezzo Unico Nazionale, le offerte di acquisto a PUN non saranno più negoziate dall'1 gennaio 2025.

- b) l'avvio di prodotti a 30 e 60 minuti sulle aste del mercato infragiornaliero troverà applicazione a partire dalla data in cui tali prodotti saranno resi disponibili sul *Single Intraday Coupling* (SIDC) a livello europeo; fino a tale data saranno negoziati solamente prodotti a 15 minuti;
- c) i portafogli zionali fisici saranno coincidenti con le singole unità di immissione, le singole unità di prelievo e le singole unità di scambio con l'estero; non sarà possibile aggregare in un unico portafoglio Unità Virtuali Nodali (UVN), Unità non Abilitate da Programmare (UnAP) e Unità Virtuali Zionali (UVZ) di immissione della stessa tipologia o UVN, UnAP e UVZ di prelievo o più unità di scambio con l'estero (in sostanza sarà inizialmente applicata a tutti i portafogli la regola di *default* di cui alla Sezione 1-10.2.4 del TIDE); la creazione di portafogli fisici con più unità sarà consentita a partire da una data successiva che sarà individuata da GME e annunciata con una specifica Disposizione Tecnica di Funzionamento (DTF) senza dover richiedere un ulteriore aggiornamento al TIDME.

3.5 Terna ha invece avviato una prima consultazione sul Codice di Rete in data 20 maggio 2024, cui ne seguirà una seconda nelle prossime settimane. Gli interventi di aggiornamento sono significativi e Terna stessa ha ipotizzato l'entrata in vigore del nuovo Codice di Rete non prima di settembre 2025.

3.b Gli orientamenti dell'Autorità in merito all'implementazione del TIDE

3.b.1 La fase transitoria del TIDE

- 3.6 L'Autorità intende confermare l'avvio degli effetti del TIDE dall'1 gennaio 2025, in coerenza con l'entrata in vigore del nuovo TIDME e del nuovo Regolamento PCE predisposti da GME.
- 3.7 Considerato, tuttavia, che il nuovo Codice di Rete di Terna non sarà disponibile per tale data, occorre individuare un percorso di raccordo fra le disposizioni del TIDE e l'attuale versione del Codice di Rete come complementata dai regolamenti dei progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel.
- 3.8 A tal proposito si intende definire una fase transitoria dall'1 gennaio al 30 settembre 2025 in cui il TIDE troverà applicazione in presenza dell'attuale versione del Codice di Rete e delle nuove versioni del TIDME e del Regolamento PCE.
- 3.9 In particolare nella fase transitoria:
 - a) si attuerà il passaggio all'ISP a 15 minuti; il quadro regolatorio europeo non consente ulteriori deroghe e l'implementazione a tale data di questa misura è nota agli operatori già dal 17 novembre 2020, data nella quale l'Autorità ha approvato la richiesta di deroga in materia presentata da Terna;
 - b) i mercati a termine, il mercato del giorno prima e il mercato infragiornaliero saranno regolati secondo quanto previsto dal TIDE, al netto delle precisazioni

transitorie riportate da GME nella consultazione pubblica avviata il 19 aprile 2024 e riassunte al paragrafo 3.4;

- c) sarà formalmente introdotto il mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento al posto dell'attuale mercato per il servizio di dispacciamento; l'introduzione si limiterà al cambio della denominazione del mercato, mentre per le fasi MSD e MB dell'*Integrated Scheduling Process* continueranno ad essere utilizzate le modalità di offerta e di selezione delle offerte previste rispettivamente per l'attuale MSD ex-ante e per l'attuale MB; il raccordo con le piattaforme Terre e Picasso¹⁹ sarà effettuato con le regole attualmente previste²⁰;
- d) partirà la piattaforma di nomina di cui alla Sezione 1-17 del TIDE con ISP a 15 minuti, con le precisazioni sul calcolo delle posizioni nette in immissione e in prelievo riportate al paragrafo 2.a;
- e) saranno introdotti i programmi base, i programmi di movimentazione e i programmi finali di cui alla Sezione 1-18 del TIDE; gli intervalli di fattibilità in esito alla fase MSD dell'*Integrated Scheduling Process* dovranno essere determinati al netto delle movimentazioni disposte in tale fase, come specificato nella Sezione 1-17.2.2. del TIDE²¹; Terna disciplinerà in un apposito documento il raccordo fra la nomenclatura in materia di programmi contenuta nell'attuale Codice di Rete con le nuove definizioni del TIDE;
- f) Terna potrà continuare transitoriamente a utilizzare la nomenclatura dei servizi ancillari nazionali globali prevista nell'attuale versione del Codice di Rete; tutti i nuovi documenti dovranno comunque essere redatti facendo esplicito riferimento alla nomenclatura utilizzata nel TIDE, con la precisazione della transitorietà del servizio RR come chiarito al paragrafo 2.d;
- g) tutte le unità abilitate al mercato per il servizio di dispacciamento ai sensi dell'attuale versione del Codice di Rete (ad eccezione di quelle abilitate nell'ambito dei progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel) saranno automaticamente abilitate come UAS erogando gli stessi servizi per cui erano state originariamente abilitate; l'abilitazione perdurerà fino al termine della fase transitoria; dette unità se rispettano i requisiti per l'abilitazione che saranno introdotti nel Codice di Rete potranno essere automaticamente confermate come UAS a partire dall'1 ottobre 2025, in coerenza con le disposizioni della Sezione 1-28.2.2. del TIDE;
- h) non saranno consentite ulteriori abilitazioni nell'ambito del progetto pilota UPR approvato con la deliberazione 383/2018/R/eel che, come previsto nella

¹⁹ Per Picasso solamente a seguito della riconnessione alla piattaforma una volta soddisfatto quanto previsto dalla deliberazione 60/2024/R/eel.

²⁰ Tali regole confluiranno comunque senza sostanziali modifiche nel nuovo Codice di Rete predisposto ai sensi del TIDE.

²¹ Per i dettagli si rinvia al box di spiegazioni riportato nella relazione tecnica al TIDE in corrispondenza della medesima Sezione.

Sezione 1-28.3.1 del TIDE avrà termine il 31 dicembre 2024; tutte le unità abilitate nell'ambito del progetto pilota UPR potranno richiedere di essere abilitate come UAS fino al termine della fase transitoria erogando gli stessi servizi per cui sono state abilitate nel progetto pilota; successivamente a tale data, per poter continuare ad erogare i servizi ancillari nazionali globali, esse dovranno presentare richiesta di abilitazione ai sensi del nuovo Codice di Rete;

- i) non saranno consentite ulteriori abilitazioni nell'ambito del progetto pilota UVAM approvato con la deliberazione 422/2018/R/ eel che, come previsto nella Sezione 1-28.3.1 del TIDE avrà termine il 31 dicembre 2024; tutte le Unità Virtuali Abilitate Miste di cui al progetto pilota UVAM saranno automaticamente abilitate come UVAZ, erogando gli stessi servizi per cui sono state abilitate nel progetto pilota; i BSP potranno modificare la composizione delle UVAM aggiungendo unità di produzione o unità di consumo purché localizzate nella medesima zona cui si riferisce l'UVAZ²²; l'abilitazione perdurerà fino al termine della fase transitoria; successivamente a tale data, per poter continuare ad erogare i servizi ancillari nazionali globali, esse dovranno presentare richiesta di abilitazione come UVAZ o come UVAN ai sensi del nuovo Codice di Rete con applicazione dei nuovi perimetri zonali o nodali come disciplinati dal TIDE;
- j) tutte le unità rilevanti non abilitate saranno transitoriamente classificate come UnAP con presentazione del programma sulla piattaforma di nomina secondo quanto previsto dalla Sezione 1-17.2.3 del TIDE; in particolare per le unità alimentate da fonti rinnovabili non programmabili il programma è obbligatorio qualora esplicitamente richiesto da Terna al più tardi entro 60 minuti prima del termine per la presentazione delle offerte sulla prima sottofase della fase MSD dell'*Integrated Scheduling Process*²³;
- k) non è prevista la possibilità di qualificare UVAN; di conseguenza non saranno previste UVN;
- l) previa messa a disposizione di tale informazione da parte del Sistema Informativo Integrato, a tutte le unità di prelievo sarà attribuita una capacità di prelievo non infinita, calcolata secondo quanto previsto dalla Sezione 1-9.6 del TIDE;
- m) non sarà applicata la curva di modulazione convenzionale per fonte solare di cui alla Sezione 1-2.9.3 del TIDE;

²² In sostanza le modifiche potranno avvenire nel rispetto del nuovo perimetro zonale.

²³ Come chiarito nel box di spiegazioni contenuto nella relazione tecnica a TIDE in corrispondenza della medesima Sezione, la nomina per le UnAP di immissione della tipologia alimentata da fonti rinnovabili non programmabili è necessario solamente qualora Terna non sia in grado di stimarlo autonomamente con le proprie migliori previsioni. Tipico è il caso in cui l'offerta riferita al portafoglio zonale in cui è ricompresa l'unità è stata accettata parzialmente e spetta al BRP indicare quali unità far produrre e quali no.

- n) le Unità Commerciali di Prelievo (UCP) di cui alla Sezione 1-10.3.2 del TIDE saranno gestite transitoriamente come unità di prelievo con capacità di prelievo infinita e capacità di immissione nulla²⁴;
- o) non troverà applicazione il contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali di cui alla Sezione 1-3.2 del TIDE; i diritti e i doveri di competenza dei BSP rimarranno transitoriamente disciplinati nel contratto per il servizio di dispacciamento nella formulazione del medesimo attualmente in essere;
- p) di conseguenza per le UAS (incluse quelle transitoriamente abilitate in quanto coinvolte nel progetto pilota UPR), il BRP assumerà anche le competenze del BSP con programmazione sulla piattaforma di nomina e presentazione delle offerte rilevanti ai fini del mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento; tale coincidenza rimarrà valida per tutto l'anno 2025 come chiarito al paragrafo 2.g.2;
- q) per le UVAM qualificate transitoriamente come UVAZ, i ruoli di BRP e BSP rimarranno, invece, separati come previsto nel regolamento del progetto pilota UVAM;
- r) non troverà applicazione la Sezione 1-22 del TIDE relativa ai corrispettivi di mancata movimentazione, ai corrispettivi addizionali di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento e ai corrispettivi di compensazione;
- s) per le UAS lo sbilanciamento sarà calcolato confrontando l'energia immessa e prelevata con il programma finale di tali unità²⁵, senza alcuna correzione a titolo di aggiustamento dello sbilanciamento e di energia di modulazione complessiva, al fine di includere anche la mancata movimentazione; continueranno ad essere altresì applicati i corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento previsti dall'attuale Codice di Rete²⁶;
- t) per le UVZ l'aggiustamento dello sbilanciamento sarà determinato secondo le regole previste dal regolamento del progetto pilota UVAM senza alcuna correzione per tenere conto dell'energia di modulazione complessiva; alle UVAZ continueranno ad essere applicate le penalità previste dal regolamento del progetto pilota UVAM;
- u) per il servizio FCR continueranno a valere gli obblighi di fornitura ai sensi dell'attuale Codice di Rete, senza alcuna procedura di selezione a termine o a pronti;

²⁴ Questa trattazione serve solo ad evitare la definizione di una specifica UCP nell'attuale Codice di Rete. Essa è comunque del tutto analoga a quella prevista nel TIDE.

²⁵ Il programma finale nel TIDE è definito come somma del programma base e del programma di movimentazione.

²⁶ Tali corrispettivi sono concettualmente analoghi ai corrispettivi addizionali di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento previsti dal TIDE.

- v) il servizio di riserva ultra-rapida di frequenza sarà erogato dalle sole risorse selezionate nell'ambito dello specifico progetto pilota di cui alla deliberazione 200/2020/R/eel, secondo le modalità previsto nel progetto pilota stesso; non saranno attuate ulteriori procedure di selezione a termine o a pronti;
- w) il servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire sarà approvvigionato con procedure di mercato in continuità con le disposizioni in materia di servizio di interrompibilità applicate per l'anno 2024 ai sensi delle deliberazioni 564/2023/R/eel e 572/2023/R/eel; nelle more della revisione del Codice di Rete ai sensi del TIDE, Terna dovrà comunque sottoporre all'Autorità per approvazione il regolamento specifico per l'approvvigionamento per l'anno 2025;
- x) gli altri servizi di modulazione straordinaria continueranno ad essere approvvigionati secondo le modalità previste nell'attuale Codice di rete;
- y) Terna pubblica il modello della rete rilevante di cui alla Sezione 1-27.2.2 del TIDE entro l'1 aprile 2025;
- z) Terna rende disponibili le informazioni di cui alla Sezione 1-14.5.6 del TIDE relative al periodo 1 gennaio – 30 settembre 2025 a consuntivo entro il 31 ottobre 2025;

3.10 Per quanto non riportato sopra, troveranno, invece, applicazione le disposizioni del TIDE, ivi inclusa la nuova formulazione del corrispettivo di dispacciamento di cui alla Sezione 1-24 del TIDE con separazione degli elementi unitari *uplift* per l'approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali, a copertura dei costi degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema, a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna, a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di modulazione straordinaria, a copertura dei costi dei ristori per la mancata produzione eolica e a copertura delle ulteriori partite economiche relative al servizio di dispacciamento.

3.11 Le disposizioni in materia di fase transitoria saranno riportate nella Sezione 1-28.11 del TIDE come parte integrante del relativo processo di implementazione.

- Q.7 *Si condividono gli orientamenti relativi alla fase transitoria? Se no, perché?*
- Q.8 *Vi sono ulteriori elementi che meritano di essere disciplinati nella fase transitoria? Se si, specificare quali*

3.b.2 La fase definitiva

3.12 A partire dall'1 ottobre 2025 il TIDE entrerà nella sua fase definitiva che vedrà l'applicazione della nuova versione del Codice di Rete predisposta da Terna.

3.13 Come già disciplinato dal TIDE, ci saranno anche dopo l'1 ottobre 2025 alcune disposizioni transitorie relativamente all'approvvigionamento della FCR e della riserva ultra-rapida di frequenza (Sezione 1-28.4), alle macrozone per i prezzi di

sbilanciamento (Sezione 1-28.8), al modello e algoritmo di ottimizzazione per l'*Integrated Scheduling Process* (Sezione 1-28.9) e alla programmazione (Sezione 1-28.9)²⁷.

- 3.14 A tal riguardo l'Autorità intende modificare alcuni aspetti relativamente alla FCR, alla riserva ultra-rapida di frequenza e al modello e algoritmo di ottimizzazione per l'*Integrated Scheduling Process*, confermando, invece, quanto previsto dal TIDE per tutti gli altri aspetti.
- 3.15 Per la FCR e la riserva ultra-rapida di frequenza, la selezione a mercato dovrà avere inizio dall'1 ottobre 2025, con procedure a pronti su base giornaliera obbligatorie come previsto dalla Sezione 1-15.2.3 del TIDE. Terna potrà eseguire procedure a termine su base settimanale e mensile, mentre, limitatamente al solo anno 2025, l'eventuale procedura a termine su base annuale è sostituita da una eventuale procedura a termine relativa al solo quarto trimestre 2025. La scelta di quali procedure a termine attivare è lasciata in capo a Terna. In caso in cui il fabbisogno sia interamente approvvigionato a termine, la procedura a pronti su base giornaliera non viene eseguita.
- 3.16 In aggiunta per la FCR:
- a) fino al 30 giugno 2026 continueranno a valere gli obblighi di fornitura attualmente previsti dal Codice di Rete; Terna approvvigionerà a mercato il fabbisogno addizionale rispetto a tali obblighi di fornitura assicurando un quantitativo minimo tale da assicurare sufficiente liquidità nelle procedure di selezione;
 - b) dall'1 luglio 2026 e fino al 31 dicembre 2028, Terna ridurrà la banda obbligatoria asservita alla FCR fino ad arrivare alla banda minima di cui al paragrafo 2.18, incrementando contestualmente la quota di FCR approvvigionata tramite le procedure di mercato;
 - c) dall'1 gennaio 2029 sarà applicata la banda minima di cui al paragrafo 2.18, mentre tutto il fabbisogno ulteriore dovrà essere coperto tramite le procedure di mercato.
- 3.17 Per la riserva ultra-rapida di frequenza, invece, continueranno a rimanere in essere i contratti stipulati nell'ambito dello specifico progetto pilota, come già previsto dalla Sezione 1-28.4.2 del TIDE e potranno essere selezionate nuove risorse come già previsto dal TIDE.
- 3.18 Lo sviluppo del modello e dell'algoritmo di ottimizzazione per l'*Integrated Scheduling Process* costituisce una delle attività incluse nel cronoprogramma che Terna dovrà redigere nell'ambito del meccanismo di incentivazione per il servizio di dispacciamento per il periodo 2025-2030²⁸.

²⁷ Le altre parti della Sezione 1-28 del TIDE costituiscono disposizioni finali che hanno validità generale e non transitoria.

²⁸ Per i dettagli si rinvia al documento per la consultazione 170/2024/R/eel.

- 3.19 L'applicazione delle disposizioni del TIDE in materia di tale modello e algoritmo troverà, quindi, applicazione in funzione delle tempistiche contenute in tale cronoprogramma. Per completezza di trattazione questa specificazione sarà inserita nel TIDE.

Q.9 *Si condividono le modifiche al transitorio previsto per l'introduzione graduale dell'approvvigionamento della FCR tramite procedure di mercato? Se no, perché?*

3.c Il ruolo del TIDE Stakeholder Group

- 3.20 Ai sensi della Sezione 1-28.11.3 del TIDE, è stato istituito dall'1 ottobre 2023 il *TIDE Stakeholder Group* con le finalità di monitorare l'implementazione delle modifiche al Codice di Rete relative al TIDE.
- 3.21 L'Autorità ritiene opportuno mantenere in essere questo gruppo anche a regime, per consentire un'interlocuzione tecnica, anche di dettaglio, con gli operatori in merito all'erogazione del servizio di dispacciamento.
- 3.22 Si ipotizzano a tal proposito incontri con cadenza semestrale (quindi almeno 2 all'anno), alcuni dei quali anche in presenza e non esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto. Si ipotizzano altresì incontri ad hoc per discutere eventuali modifiche rilevanti al Codice di Rete o per gestire eventuali richieste da parte degli operatori.
- 3.23 La struttura e l'organizzazione del *TIDE Stakeholder Group* rimarrebbero confermate anche a regime, con possibilità per le associazioni di categoria di modificare i nomi dei partecipanti secondo le modalità previste da Terna.
- 3.24 Il rappresentante eletto dai membri del gruppo rimarrebbe in carica per due anni (quello attuale, nominato a ottobre 2023, svolgerebbe il proprio ruolo fino al 31 dicembre 2025) con un mandato rinnovabile al massimo una volta (massimo due mandati consecutivi).

Q.10 *Si condivide il mantenimento in essere del TIDE Stakeholder Group con le modalità ipotizzate dall'Autorità? Se no, perché?*

4 Meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale

- 4.1 L'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 69/23 prevede che Terna, sulla base degli indirizzi del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità, possa implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi.

- 4.2 Ai sensi del TIDE le interruzioni dei carichi rientrano nell'ambito del servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire e, come tali, non costituiscono un meccanismo innovativo, bensì fanno già parte delle prassi già in essere per l'esercizio del sistema elettrico.
- 4.3 Di contro potrebbe essere opportuno valutare meccanismi innovativi che possano stimolare una riduzione degli acquisti già in esito al mercato del giorno prima e al mercato infragiornaliero, al fine di ridurre il programma base delle unità di produzione (che è correlato agli esiti di tali mercati).
- 4.4 Un tale meccanismo potrebbe configurarsi come approvvigionamento a termine dei servizi ancillari nazionali globali ai sensi della Sezione 1-15.4 del TIDE²⁹. Tale approvvigionamento a termine sarebbe alternativo a movimentazioni a salire sul mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento o all'incremento del fabbisogno per il servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire (già servizio di interrompibilità).
- 4.5 Qualora volesse avvalersi di tale meccanismo innovativo, Terna dovrebbe, quindi, sottoporre all'Autorità, per approvazione, una proposta recante le procedure di selezione delle risorse e le relative condizioni economiche, unitamente a una relazione tecnica che ne evidenzi le conformità agli obiettivi di cui alla Sezione 1-15.4.2 del TIDE (approvvigionamento a termine economicamente più conveniente rispetto all'approvvigionamento diretto o indiretto sul mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento e segnale di prezzo trasparente), nel rispetto del generale principio della neutralità tecnologica.

Q.11 Si condivide la scelta dell'Autorità in merito all'implementazione delle disposizioni del decreto-legge 69/23 in merito ai meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale? Se no, perché?

²⁹ Tale Sezione sarebbe modificata per includere esplicitamente il riferimento ai meccanismi innovativi di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 69/2023.